

Legge regionale 19 novembre 2013, n. 21.

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 1.

(Finalità, definizioni e azioni)

1. La Regione persegue la finalità di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) bosco: quanto stabilito all'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17;
 - b) incendio boschivo: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;
 - c) accensione fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;
 - d) abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante;
 - e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi;
 - f) sistema operativo regionale antincendi boschivi (AIB), di seguito denominato sistema operativo AIB: sistema costituito dalla Regione e, per effetto della stipulazione di appositi accordi, dal Corpo forestale dello Stato, dal Corpo nazionale vigili del fuoco, dal volontariato di cui al comma 3, lettera e) e da soggetti che svolgono attività in attuazione dei contratti di cui al comma 3, lettera f); il sistema operativo AIB opera secondo le procedure operative antincendi boschivi, di seguito denominate procedure operative, di cui al comma 3, lettera c).
3. In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), la Giunta regionale:
 - a) promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi;
 - b) predispose il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, di seguito denominato piano, e provvede annualmente alla revisione dello stesso, anche in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 20 dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi);
 - c) applica le procedure operative approvate dalla struttura regionale competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema operativo AIB;
 - d) stipula accordi con le istituzioni dello Stato indicate all'articolo 7, comma 3 della l. 353/2000, per attività di formazione, previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

e) convenziona, per attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, l'associazione regionale Corpo volontari AIB Piemonte o analoga associazione regionale di volontari AIB che presenta i requisiti richiesti dalle procedure operative;

f) stipula contratti per l'impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attività formative ed informative;

g) favorisce studi e ricerche relativi alla previsione, alla prevenzione, alla lotta agli incendi boschivi e alla ricostituzione del bosco danneggiato dal fuoco;

h) promuove azioni di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione sul pericolo e sul rischio incendi e promuove, ai fini della crescita e della effettiva educazione ambientale, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado;

i) definisce, programma e coordina corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento, d'intesa con il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale vigili del fuoco ed il volontariato di cui alla lettera e);

l) istituisce e coordina la sala operativa unificata permanente secondo le modalità previste dall'articolo 7;

m) favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco.

Art. 2.

(Corpo forestale dello Stato)

1. La struttura regionale competente in materia, a seguito della stipulazione degli accordi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), affida al Corpo forestale dello Stato l'attività di direzione delle operazioni di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ivi compresa la direzione operativa dei mezzi aerei regionali e statali e del personale volontario.

2. Il Corpo forestale dello Stato concorre, all'interno della sala operativa unificata permanente, al coordinamento del sistema operativo AIB.

Art. 3.

(Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. A seguito della stipulazione degli accordi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicura il concorso operativo nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi, in stretta collaborazione con le attività di competenza del Corpo forestale dello Stato e del volontariato e concorre, all'interno della sala operativa unificata permanente, al coordinamento del sistema operativo AIB in caso di incendi di interfaccia urbano-foresta.

Art. 4.

(Volontariato)

1. L'associazione regionale dei volontari AIB concorre, a seguito di convenzione, con la Regione nell'opera di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili, nel rispetto:

a) delle norme del piano;

b) delle procedure operative;

c) delle disposizioni impartite dagli organi istituzionalmente preposti alla direzione delle operazioni di prevenzione e lotta attiva.

2. I volontari AIB che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) sono dotati di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera b) della l. 353/2000 e come specificato nelle procedure operative;

b) sono assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante assicurazioni da stipularsi a norma del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 febbraio 1992 (Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri

aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima);

c) intervengono in tutte le fasi di lotta attiva agli incendi boschivi con gli appositi dispositivi di protezione individuale, come indicato nelle procedure operative.

3. L'associazione regionale dei volontari AIB concorre, all'interno della sala operativa unificata permanente, al coordinamento del sistema operativo AIB.

Art. 5.

(Previsione e determinazione stato di massima pericolosità)

1. La Giunta regionale, ai fini della prevenzione e dell'organizzazione della lotta attiva, coordina la predisposizione di strumenti informativi per la valutazione e la previsione del pericolo di incendio boschivo basata sull'utilizzo di specifici indici di pericolo di incendio.

2. La valutazione del pericolo, effettuata anche tramite l'analisi dell'andamento meteorologico, garantisce un sistema di supporto alle decisioni per tutte le attività di controllo del territorio, di attivazione delle strutture operative, di informazione alla popolazione, di determinazione dello stato di massima pericolosità.

3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, sentito il Corpo forestale dello Stato, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione dei divieti previsti all'articolo 11, comma 6.

4. La determinazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota agli enti territoriali ed ai cittadini tramite gli strumenti di comunicazione della Regione e degli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al sistema operativo AIB.

Art. 6.

(Prevenzione)

1. Ai fini della presente legge si distinguono la prevenzione indiretta e la prevenzione diretta; esse sono attuate nel rispetto delle finalità del piano e secondo gli obiettivi da esso indicati.

2. La prevenzione indiretta comprende tutte le azioni capaci di limitare le occasioni di incendio senza agire sulla vegetazione forestale da difendere. Si intendono per attività di prevenzione indiretta le azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi.

3. La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi idonei a rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco; essi sono programmati e progettati in rapporto al comportamento ed alle conseguenze dell'incendio prevedibili nei luoghi in cui è realizzata la prevenzione stessa.

4. Ai fini della prevenzione diretta, la Regione o i soggetti attuatori da essa individuati, curano la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:

a) viali o fasce tagliafuoco le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto indicato nel piano;

b) strade forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni silvopastorali;

c) torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento AIB;

d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmisione;

e) canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua utili per l'estinzione;

f) interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire la quantità di combustibile vegetale.

5. Le opere e gli interventi di cui al comma 4, identificati e localizzati su proposta della struttura regionale competente per materia, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

6. A fini preventivi e gestionali è ammesso l'uso del fuoco prescritto nei seguenti casi:
- a) diminuzione dell'intensità e della diffusibilità degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o arbustive e in popolamenti forestali in cui il rischio incendi è alto;
 - b) manutenzione dei viali tagliafuoco;
 - c) conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza è consentita o favorita dal passaggio periodico del fuoco;
 - d) rinnovo del pascolo per prevenire gli incendi di origine pastorale;
 - e) ricerca scientifica.
7. L'applicazione del fuoco prescritto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente che, previa valutazione di un progetto esecutivo da parte del proponente ed in conformità a quanto previsto dal piano, prescrive gli accorgimenti necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti nel progetto esecutivo e condurre l'intervento di fuoco prescritto in sicurezza. Gli interventi autorizzati sono realizzati sotto la responsabilità di personale appositamente formato ed abilitato all'uso del fuoco prescritto, appartenente al sistema operativo AIB.

Art. 7.

(Lotta attiva agli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica con mezzi aerei e da terra.
2. La Giunta regionale programma la lotta attiva, assicura il coordinamento del proprio sistema operativo AIB, istituisce e coordina la sala operativa unificata permanente, avvalendosi delle proprie strutture e, a seguito di apposite convenzioni, avvalendosi:
 - a) di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato;
 - b) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) di personale volontario di cui all'articolo 4.
3. La sala operativa unificata permanente contribuisce ad assolvere un insieme di esigenze proprie delle attività di protezione civile e pertanto, a regime, essa costituisce, congiuntamente alla sala operativa di protezione civile regionale, la sala operativa integrata per il concorso alla gestione delle emergenze relative ai diversi rischi che insistono sul territorio regionale, nonché l'organo di collegamento tra le componenti territoriali deputate a svolgere compiti di protezione civile e antincendi boschivi.
4. La sala operativa unificata permanente è istituita presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile e sistema operativo AIB della Regione.

Art. 8.

(Ricostituzione boschiva)

1. La Regione provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, in particolare se vi sono motivi di pubblica incolumità.
2. La ricostituzione avviene secondo le direttive impartite dagli strumenti normativi e di pianificazione forestale vigenti.

Art. 9.

(Segnalazione di incendi boschivi)

1. Chiunque scopre in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito, lo segnala immediatamente al Corpo forestale dello Stato o ai vigili del fuoco o alle autorità comunali o ad altri numeri di pubblico soccorso, al fine di organizzare tempestivamente la necessaria opera di spegnimento.

Art. 10.

(Aree naturali protette)

1. Nelle aree naturali protette le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva sono effettuate secondo quanto disposto dall'articolo 8 della l. 353/2000.

Capo II.

DIVIETI, SANZIONI E PRESCRIZIONI

Art. 11.

(Divieti, deroghe e cautele per l'accensione nei boschi e nei pascoli montani)

1. I divieti e le sanzioni di cui al presente capo si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009.

2. Sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:

a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;

b) accensione di fuochi per eliminare una frazione di biomassa facente parte del ciclo biologico forestale, anche in occasione di interventi selvicolturali volti alla cura e alla manutenzione dei boschi, allo scopo primario di ridurre il rischio incendi boschivi, in conformità a specifiche previsioni del piano in vigore per singola area di base; l'accensione avviene conformemente alle altre disposizioni del piano ed è subordinata alla comunicazione, almeno quarantotto ore prima dell'inizio attività, agli uffici regionali competenti in materia forestale;

c) accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti; il fuoco è acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;

d) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, previa comunicazione al Corpo forestale dello Stato competente per territorio, entro quarantotto ore precedenti l'inizio dell'attività;

e) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

4. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 3, è preventivamente isolato e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco.

5. Le persone autorizzate per l'accensione di fuochi, ai sensi del comma 3, rimangono presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

6. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

7. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall'articolo 10 della l. 353/2000.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 10 della l. 353/2000.

Art. 12.

(Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi)

1. Gli enti, pubblici e privati, gestori di ferrovie, strade, autostrade ed elettrodotti attuano, anche con finalità di prevenzione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria laddove le particolari condizioni climatiche lo richiedono, oppure di taglio e asporto del materiale vegetale di risulta, nelle aree di propria competenza, immediatamente adiacenti a terreni boscati o cespugliati.

Art. 13.

(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sull'applicazione della presente legge sono esercitate:

a) dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con la convenzione di cui all'articolo 2;

b) dalla polizia provinciale, alla polizia municipale ed ai guardaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza;

c) dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);

d) dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 11, comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro.

2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Capo III.

ABROGAZIONE DI NORME E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15.

(Abrogazione)

1. La legge regionale 9 giugno 1994 n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi) è abrogata.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14 sono introitati nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB0902.

2. Agli oneri di parte corrente e in conto capitale, quantificati, in termini di competenza, in 3 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2014-2015, iscritti nell'ambito delle UPB DB14141,

DB14241 e DB14262, si provvede con risorse individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 novembre 2013

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 335

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 maggio 2013.
- Assegnato in sede congiunta alla III e V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 13 maggio 2013.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 2 ottobre 2013 con relazione di Maurizio Lupi.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Approvato in Aula il 12 novembre 2013, con emendamenti sul testo, con 41 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, è il seguente:

“Art. 3 (*Bosco e foresta*)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufoie controllate che soddisfano la medesima definizione.

2. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.

3. Non sono considerati bosco le tartufoie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.

3 bis. Non sono, altresì, considerati bosco:

a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;

b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;

c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;

d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

4. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine 4+>e non identificabili come pascoli, prati o pascoli erborati. <+4

5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni..”

- Il testo dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è il seguente:

“7. Lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la

flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civili da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.”

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è riportato nelle note all'articolo 1.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è il seguente:

“8. Aree naturali protette.

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive

modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.”

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 4/2009 è riportato nelle note all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è il seguente:

“10. Divieti, prescrizioni e sanzioni.

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.”

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è il seguente:

“3. Organizzazione del Corpo forestale dello Stato.

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonché per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

3. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.

4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.

6. L'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale.

7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei

confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.”

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è riportato nelle note all'articolo 11.

- Il capo I (Le sanzioni amministrative) della legge 24 novembre 1981, n. 689 comprende gli articoli da 1 a 43.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2, è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB0902 (Risorse finanziarie Ragioneria).

DB14141 (Op. pubbl. dif. del suolo, econ. montana e foreste Prot civ e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.) Titolo 1: spese correnti),

DB14241 (Op. pubbl. dif. del suolo, econ. montana e foreste Foreste Titolo 1: spese correnti)

DB14262 (Op. pubbl. dif. del suolo, econ. montana e foreste Gestione proprietà forestali region. e vivaistiche Titolo 2: spese in conto capitale)